

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 3015 / 2018

Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

Oggetto: PROROGA DELLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3060 IN DATA 01/10/2013, AD OGGETTO "RILASCIO DELLA CONCESSIONE A GRAL S.C. A R.L. PER L'ATTIVITA' DI VENERICOLTURA ", A FAVORE DI SAN SERVOLO S.R.L.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 267/2000);
- ii. la LR 30 dicembre 2016, n. 30, ha stabilito:
 - che sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia e, tra queste, quelle in materia di caccia e pesca (art. 1, co. 1);
 - che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le predette funzioni fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con apposite leggi e provvedimenti regionali (art. 2, co. 5);
- iii. la LR 07 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" e, in particolare, l'art. 11 "Disposizioni transitorie" ha previsto che:
 - 1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia.

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 267/2000, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 22 della legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, che attribuisce alla Provincia la competenza a rilasciare concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura;
- iii. l'art. 18 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, che disciplina il rilascio delle concessioni per l'attività di venericoltura;

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 9/2018 Provvedimento n. 10 del 3 agosto 2018, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

premesso altresì che:

- i. con disciplinare rep. 3150 del 26 settembre 2013 e decreto prot. n. 11800 del 27 settembre 2013 il Magistrato alle Acque di Venezia ha rilasciato alla società "GRAL S.c. a r.l.", la concessione demaniale n. 6824, per l'utilizzo di complessivi 1.869,36 ha di aree lagunari al fine dell'allevamento estensivo di vongole:
- ii. con determinazione dirigenziale n. 3060 del 1° ottobre 2013 è stata rilasciata alla medesima società GRAL S.c. a r.l. una concessione per l'attività di venericoltura riguardante le medesime aree della laguna di Venezia di cui al punto precedente, approvando nel contempo, con alcune eccezioni specificamente elencate, il "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura", nonché le conclusioni della "Relazione Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale";
- iii. il disciplinare sottoscritto il 3 ottobre 2013 dalla Provincia di Venezia e da GRAL S.c. a r.l. ha regolato il rapporto concessorio relativo all'attività di venericoltura, stabilendo, tra l'altro, che la concessione sarebbe venuta a scadenza il 26/09/2018, salvo proroga da parte della Provincia;
- iv. con deliberazione n. 15 del 20 maggio 2015 il Commissario della Provincia di Venezia, nella competenza del Consiglio provinciale, ha approvato il nuovo Piano per la gestione delle risorse alieutiche, di cui all'art. 33 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia;
- v. il Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con atto aggiuntivo n. 3500 dell'11/05/2017, ha rilasciato a GRAL S.c. a r.l. la concessione demaniale relativa ad un'estensione delle aree lagunari da adibire alla venericoltura, richiesta dalla medesima società;
- vi. con determinazione dirigenziale n. 2913/2017 è stata approvata la modifica della concessione n. 3060/2013 per effetto dell'estensione di quanto sopra:
- vii. con nota n. 354 del 10/07/2018, San Servolo S.r.l., con sede in Isola San Servolo 1 a Venezia, C.F. e P. IVA 03544490273, ha comunicato la fusione per incorporazione del GRAL S.r.l., con effetto dal 9 luglio 2018;
- viii. con nota n. 463 del 29/08/2018, assunta al prot. 63295/2018, San Servolo S.r.l. ha richiesto il rilascio della nuova concessione per venericoltura;

ix. con lettera n. 64048 del 03/09/2018 si è provveduto a comunicare l'avvio di procedimento con richiesta di documentazione integrativa;

Visti:

- la richiesta n. 577 del 18/09/2018, acquisita al prot. n. 69356/2018, con la quale la società San Servolo S.r.l. ha richiesto la proroga della attuale concessione di cui alla determinazione n. 3060/2013, nelle more della presentazione della documentazione richiesta con la citata missiva n. 64048/2018:
- la proroga tecnica (prot. 40052 del 27/09/2018) fino al 20/10/2018, e comunque sino alla data di emissione del nuovo decreto di concessione demaniale marittima, della concessione n. 6824 e ss.mm.ii. rilasciata a San Servolo S.r.l. dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia (allegata al presente atto);

dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini previsti dall'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente, adottato ai sensi dell'art. 24 del regolamento provinciale in materia di accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento;

DETERMINA

1. di approvare la proroga fino al 20/10/2018, e comunque sino alla data di emissione del nuovo decreto di concessione demaniale marittima da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, della concessione di cui alla determinazione n. 3060/2013, integrata da quanto previsto nella citata determinazione dirigenziale n. 2913/2017, nelle more della presentazione della documentazione richiesta con lettera n. 64048/2018, come da istanza presentata da San Servolo S.r.l., con sede in Isola San Servolo 1 a Venezia, C.F. e P. IVA 03544490273, con nota n. 577 del 18/09/2018.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente